



## COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROV. DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

### COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA NUMERO	25	Del	26-11-21
-----------------	----	-----	----------

OGGETTO	Rinvio al 2022 della Contabilita' Economico-Patrimoniale e del Bilancio Consolidato.
---------	--

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisei** del mese di **novembre**, alle ore 18:15, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione, che è stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri proclamati eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno **26.05.2019** in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

FELICIOTTI GIUSEPPINA	P	MERCORELLI ANTONELLA	P
OTTAVI GIAMMARIO	P	PAZZELLI MORGAN	A
MAURIZI ORELIA	P	DE SANTIS PIERPAOLO	A
MICUCCI ERMANNO	P	CAROLI' MARIA ROBERTA	A
CUTRINI MARCO	P	SALAMANCA CINZIA	A
QUINTILI SIMONE	A		

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[ 5] Presenti n.[ 6]  
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale  
Sig. DOTT.SA SERAFINI GIULIANA

Assume la presidenza il Sig. FELICIOTTI GIUSEPPINA  
PRESIDENTE

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

MICUCCI ERMANNO  
CUTRINI MARCO  
MERCORELLI ANTONELLA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 23/06/2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della Legge 05/05/2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Considerato che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto in parola, “*Le Regioni e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale*”.

Atteso che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Tenuto conto che l’applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l’applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l’adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

Ricordato sinteticamente che l’applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

- l’approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al D.Lgs. n. 118/2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
- l’applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- l’adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118/2011;
- l’adozione della contabilità economico-patrimoniale;

Rilevato invece che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni:

- l’art. 232, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall’art. 57, comma 2-ter del D.L. 26/10/2019, n. 124, convertito con modificazione dalla Legge 19/12/2019 n. 157, prevede la possibilità di esercitare, in via definitiva, l’opzione per non tenere la contabilità economico-patrimoniale “*Gli enti locali con*

*popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale ((...)). Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.”;*

- l'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 831, Legge 30/12/2018, n. 145, prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato: *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”;*

CONSIDERATO che in base al comma 2, dell'art. 156 del TUEL, per le sopra richiamate disposizioni, per i comuni occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

RILEVATO quindi che la popolazione residente del Comune di Cessapalombo, rilevata ai sensi del predetto comma 2, dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti;

CONSIDERATO altresì che il Comune di Cessapalombo non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo ordinamento contabile prevista dall'art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

RITENUTO doversi avvalere delle predette facoltà di cui al comma 2, dell'art. 232 e comma 3, dell'art. 233-bis del TUEL al fine di garantire una più graduale introduzione dell'applicazione delle complesse disposizioni in oggetto, al fine di consentire alla struttura comunale la completa attuazione e implementazione dei necessari strumenti procedurali, operativi e organizzativi finalizzati alla corretta applicazione dei nuovi principi contabili:

- l'adozione del piano dei conti integrato;
- l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- l'adozione del bilancio consolidato;

CONSIDERATO che, al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 2, dell'art. 232 del TUEL, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, non solo perché è l'organo deputato all'approvazione del rendiconto della gestione, ma anche in relazione al fatto che il principio contabile all. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che *“i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (...) sono oggetto di approvazione del Consiglio”;*

Dopo breve discussione che vede tutti i consiglieri presenti partecipi e favorevoli all'approvazione della presente proposta;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il risultato di seguito riportato:

Presenti N. 6

Votanti N. 6

Astenuti N. 0

Voti contrari N. 0

Voti favorevoli N. 6

## **DELIBERA**

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, comma 2-ter del D.L. 26/10/2019, n. 124, rinviando al 2022 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Di dare atto che il primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. alla contabilità finanziaria sarà pertanto quello relativo all'esercizio 2022;

Di dare atto che al rendiconto 2021 verrà allegato uno schema semplificato della situazione patrimoniale al 31/12/2021 redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/10/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 03/11/2021;

Di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 831, Legge 30/12/2018, n. 145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato;

Di trasmettere il presente provvedimento a tutti i responsabili di servizio ed all'organo di revisione economico-finanziaria.

## COMUNE DI CESSAPALOMBO

<b>OGGETTO:</b>	<b>Rinvio al 2022 della Contabilita' Economico-Patrimoniale e del Bilancio Consolidato.</b>
-----------------	---

***PARERI, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000, attestante la regolarità e correttezza amministrativa:***

**- PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA TECNICA**

Si esprime parere **favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

---

**- PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere - **favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

---

***PARERE per la conformità amministrativa dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97, c.2 del T.U.E.L. 267/2000:***

Si esprime parere **favorevole**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

---

Approvato e sottoscritto :

**Il Segretario**  
f.to DOTT.SA SERAFINI GIULIANA

**IL PRESIDENTE**  
f.to FELICIOTTI GIUSEPPINA

---

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

- Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio telematico sul sito ufficiale del comune ([www.comune.cessapalombo.mc.it](http://www.comune.cessapalombo.mc.it)) il **03-12-2021**

**Cessapalombo li 03-12-2021**

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

***CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'***

che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva:

- [] il            decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 TUEL n. 267/2000);

**Il Segretario Comunale**  
F.to DOTT.SA SERAFINI GIULIANA

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
**Cessapalombo , li 03-12-2021**

**Il Segretario Comunale**  
F.to DOTT.SA SERAFINI GIULIANA